

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro - Titolo I - Della disciplina delle attività professionali - Capo I - Disposizioni generali

Art. 2061

Ordinamento delle categorie professionali

L'ordinamento delle categorie professionali é stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Libro V <Del lavoro> Titolo III <Del lavoro autonomo > Capo II <Delle professioni intellettuali>

Art. 2229

Esercizio delle professioni intellettuali

(1)La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli appositi albi o elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali (2), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione é ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230

Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale é regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con questo e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231

Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale é condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non é iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (art. 2034).

(1) Per gli ingegneri ed architetti: Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

(2) Ora Ordini e Collegi in base al D. L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232

Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri é consentita dal contratto o dagli usi e non é incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233

Compenso

Il compenso, se non é convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, é determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun atto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Art. 2234

Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235

Divieto di ritenzione

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236

Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

(1) Ora Ordini e Collegi.

Art. 2237
Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Art. 2238
Rinvio

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa si applicano anche le disposizioni del titolo II. (Del lavoro nell'impresa, art. 2082 e seg.)

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo secondo.

Libro V <Del lavoro> Titolo IV <Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali > Capo I < Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche>

Art. 2578
Progetti di lavori

All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Libro VI <Della tutela dei diritti> Titolo III <Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale> Capo I <Disposizioni generali>

Art. 2751
Crediti per spese funebri, d'infermeria, alimenti, retribuzioni

Hanno privilegio generale sui mobili [2769, 2776], nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

5) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

LIBRO VI - < DELLA TUTELA DEI DIRITTI > - TITOLO V - < DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA > - CAPO I - < DELLA PRESCRIZIONE >

Art. 2956
Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

- 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
- 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Art. 2957
Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite (324 c.p.c.), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (85 c.p.c.); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Art. 2958
Corso della prescrizione

La prescrizione decorre anche se vi é stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

Art. 2959
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

L'eccezione é rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non é stata estinta.

* * *

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO I - < DISPOSIZIONI GENERALI > - TITOLO I -
< DEGLI ORGANI GIUDIZIARI > - CAPO III - < DEL
CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI
AUSILIARI DEL GIUDICE >

Art. 61 **Consulente tecnico**

Quando é necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice (1).

Art. 62 **Attività del consulente**

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63 **Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente**

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51 (2). Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64 **Responsabilità del consulente**

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nella esecuzione degli atti che gli sono richiesti, é condannato dal giudice a una pena

(1) V. art. 13 ss. disp. attuazione.

(2) : 1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie é parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o é convivente o commensale abituale di una delle due parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o

ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro; 5) se é tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle due parti; se, inoltre, é amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Egli é inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.

TITOLO III - < DELLE PARTI E DEI DIFENSORI > - CAPO II -
< DEI DIFENSORI >

Omissis.

Art. 87 **Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico**

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

LIBRO II - < DEL PROCESSO DI COGNIZIONE > - TITOLO I -
< DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE > -
CAPO I - < DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA >

Sezione III - Dell'istruzione probatoria

§ I - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico.

Art. 191 **Nomina del consulente tecnico**

Nei casi di cui agli art. 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187, ultimo comma, o con altra successiva nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 192 **Astensione e ricusazione dei consulenti**

L'ordinanza é notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire alla udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accertare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio intende astenersi, deve fare rinuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 193

Giuramento del consulente

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che é chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Art. 194

Attività del consulente

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali é invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentarle al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Art. 195

Processo verbale e relazione

Dalle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice Istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Art. 196

Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197

Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Art. 198

Esame contabile

Quando é necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195.

Art. 199

Processo verbale di conciliazione

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che é sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Art. 200

Mancata conciliazione

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'art. 116 secondo comma.

Art. 201

Consulente tecnico di parte

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

TITOLO IV - < NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA CORPORATIVA > - CAPO II - < DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO >

Sezione II - Del procedimento

§ I. - Del procedimento di primo grado.

Art. 441

Assistenza del consulente tecnico

I consulenti tecnici, nominati a norma dell'art. 61, sono scelti in albi speciali.

Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo

parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.

Del parere del consulente é redatto processo verbale, tranne che il consulente lo presenti per iscritto.

§ 2. - Delle impugnazioni.

Omissis.

Art. 453

Consulente tecnico in appello

Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, é obbligatoria la nomina del consulente tecnico.

Sezione III - Dell'arbitrato dei consulenti tecnici

Art. 455

Arbitrato dei consulenti tecnici

Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.

Art. 456

Pronuncia dei consulenti tecnici.

I consulenti tecnici decidono secondo equità.

Il lodo deve essere depositato, a pena di nullità, nel termine di cui all'articolo precedente, nella cancelleria dell'ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed é dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà é ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell'art. 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d'appello indicata nell'art. 450.

Art. 457

Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo

Se il lodo non é depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

Se l'istanza non é proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il giudice dichiara, anche d'ufficio, l'estinzione del processo.

Art. 458

Impugnazione delle sentenze dei consulenti

Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli art. 827 e seguenti, in quanto applicabili.

CAPO III - < DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA >

Omissis.

Art. 463

Assistenza del consulente tecnico

Nei processi regolati dal presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice é normalmente assistito, a norma dell'articolo 441, da uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi.

LIBRO IV - < DEI PROCEDIMENTI SPECIALI > - TITOLO I - < DEI PROCEDIMENTI SOMMARI > - CAPO I - < DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE >

Art. 633

Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi é creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica [o territori soggetti alla sovranità italiana].

Art. 634

Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse

unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 635

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli Enti pubblici

Per i crediti dello Stato, o di Enti o Istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti o Istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli Enti di previdenza e di assistenza dei contribuiti relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli Enti.

Art. 636

Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Art. 637

Giudice competente

Per l'ingiunzione è competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il creditore si riferisce.

Gli avvocati e procuratori possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti; e i notai possono proporla, osservate le disposizioni

relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.

Art. 638

Forma della domanda e deposito

La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.

Art. 639

Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione e dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 640

Rigetto della domanda

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Art. 641

Accoglimento della domanda

Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di venti giorni, con l'espreso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti

e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a cinque giorni oppure aumentato fino a trenta. [Se l'intimato risiede nelle provincie libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta, né maggiore di centoventi giorni].

Nel decreto il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento.

Art. 642

Esecuzione provvisoria

Se il credito é fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza la esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi é pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

Art. 643

Notificazione del decreto

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

Art. 644

Mancata notificazione del decreto

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le provincie libiche], e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

Art. 645

Opposizione

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.

Art. 646

Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Quando il decreto é stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione (430) l'opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.

Art. 647

Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Se non é stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si é costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto.

Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto é stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata é liberata.

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l'opposizione non é fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Art. 649

Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642.

Art. 650
Opposizione tardiva

L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Art. 651
Deposito per il caso di soccombenza

L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte di appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.

Art. 652
Conciliazione

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In questo ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Art. 653
Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Art. 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

Art. 655
Iscrizione d'ipoteca

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca parziale.

Art. 656
Impugnazioni

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404 secondo comma.

* * *

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE
SI PROCEDURA CIVILE
(R. D. 18.12.1941, n. 1368)**

TITOLO II - < DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL
GIUDICE > - CAPO II - < DEI CONSULENTI TECNICI DEL
GIUDICE >

Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 13
Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico - chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14
Formazione dell'albo (1)

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine, o del Collegio della categoria cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro Ordine o Collegio, previa comunicazione al Consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori la designazione é fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15 **Iscrizione nell'albo**

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in un determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. (2)

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

(1) Così mod. con D. Lg. Lt, 14 ottobre 1945, n. 700.

(2) Ora Consigli degli Ordini o Collegi professionali.

Contro il provvedimento del comitato é ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5 (1).

Art. 16 **Domanda d'iscrizione**

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Art. 17 **Informazioni**

A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18 **Revisione dell'albo**

L'albo é permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali é venuto meno

alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o é sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19 **Disciplina**

La vigilanza sui consulenti tecnici é esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare é competente il comitato indicato nell'art. 14.

Art. 20 **Sanzioni disciplinari**

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

(1) Composto dal Presidente della Corte d'appello, presidente, dal Procuratore generale presso la Corte d'appello e dal presidente della sezione della Corte funzionante quale magistratura del lavoro; segretario é il cancelliere della Corte.

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21 **Procedimento disciplinare**

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento é ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.

Art. 22 **Distribuzione degli incarichi**

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei

tribunali del distretto. Se l'incarico é conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente é iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma, per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

Art. 24

Liquidazione dei compensi

La liquidazione del compenso al consulente tecnico é fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale é posto il pagamento.

Il compenso é commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.

SEZIONE II < DEI CONSULENTI TECNICI NEI
PROCEDIMENTI CORPORATIVI >

Art. 25

Istituzione e formazione dell'albo

Presso ogni tribunale é istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.

L'albo é diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.

In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.

Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.

Art. 26

Iscrizione nell'albo

Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni (1).

Per le categorie dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico - chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.

Art. 27

Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.

Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato a norma dell'art. 25.

TITOLO III - < DEL PROCESSO DI COGNIZIONE > - CAPO II -
< DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE > -
SEZIONE II - < DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA >

Omissis.

(1) Ora Camera di Commercio, industria e agricoltura.

Art. 89

Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice é scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Art. 90

Indagini del consulente senza la presenza del giudice

Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, é autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del codice.

In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Art. 91

Comunicazioni a consulenti di parte.

Nella dichiarazione di cui all'art. 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.

Art. 92

Questioni sorte durante le indagini del consulente

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informare il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

* * *

CODICE PENALE

LIBRO II - < DEI DELITTI IN PARTICOLARE > - TITOLO VI -
< DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA > -
CAPO III - < DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO >

Art. 449

Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona per colpa...un disastro..., é punito con la reclusione da un anno a cinque anni.

Nel medesimo Libro II, titolo XII < Dei delitti contro la persona >, capo I < Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale >, si legge:

Art. 589

Omicidio colposo

Chiunque cagiona , per colpa, la morte di un uomo é punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Nel caso di morte di più persona, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone... la pena complessiva non può superare gli anni dodici.

* * *

LIBRO III - < DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE > - TITOLO I - < DELLE CONTRAVVENZIONI

DI POLIZIA > - CAPO I - < DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA >

Sezione II, paragrafo I - < Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone in luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni >

Art. 676

Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione che poi, per colpa sua, rovina, é punito con l'ammenda non inferiore al L. 8.000.

Se dal fatto é derivato pericolo alle persone, la pena é dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a L. 24.000.